



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, II sezione civile nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 400178 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012
avente ad

OGGETTO:
risarcimento del danno

vertente

TRA

Aniello, rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione, dagli avv.ti Michele Liguori e Dora De Fusco, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Castellammare di Stabia, Piazza Unità d'Italia, 4

ATTORE

E

1) Somma Raffaele,

CONVENUTO CONTUMACE

2) Groupama Ass.ni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, dagli avv.ti Salvatore Sallustio ed Annalisa Sallustio, ed elettivamente domiciliata, presso il difensore in Torre Del Greco, al viale Ungheria, n. 1

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Come da verbale del 10.12.2015;

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, in epigrafe indicato, deduceva che in data 28.04.2003 alle ore 22.15 circa in Sant'Antonio Abate nel mentre stava procedendo di corsa lungo via Pontone, accostato al margine sinistro della carreggiata rispetto al proprio senso di marcia, era stato investito dall'autovettura Nissan Micra tg. MN579865, la quale nel provenire a tergo a forte velocità, giunta alla sua altezza aveva deviato verso sinistra investendolo; che, a seguito



dell'investimento, aveva riportato serie lesioni personali che avevano influenzato negativamente anche la sua attività lavorativa di commerciante ortofrutticolo.

Ciò posto Aniello chiedeva, previa declaratoria dell'esclusiva responsabilità di Somma Raffaele quale proprietario della Nissan Micra nella causazione del sinistro, la condanna di quest'ultimo e della Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subiti patrimoniali e non, in seguito al descritto evento lesivo, con vittoria di spese con attribuzione al difensore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, la Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., si costituiva in giudizio e contestava la domanda attorea chiedendone il rigetto, previa eccezione di improponibilità ex art. 145, 149, 150 dlgs 209/2005 e di intervenuta prescrizione del diritto.

Contumace Raffaele, assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte attrice ed espletata ctu medico-legale sulla sua persona, la causa rinviata per la precisione delle conclusioni e veniva riservata in decisione all'udienza del 26.05.2015, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Rimessa sul ruolo per il mancato rinvenimento dei fascicoli di parte, veniva nuovamente riservata a decisione in data 10.12.2015.

Questioni preliminari.

In via preliminare va dichiarata la contumacia di Aniello, Raffaele non costituitosi in giudizio sebbene ritualmente citato.

Sempre in via preliminare va affermata la proponibilità della domanda di risarcimento formulata nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (*applicabile "ratione temporis"*) sia dell'art. 145 ss. dlgs 209/2005 con l'invio alla compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge (*cf. allegato 5 ss della produzione attorea*).

Per quanto attiene poi all'eccezione di prescrizione del diritto sollevata dalla Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., deve rilevarsi in via del tutto assorbente che la predetta compagnia si è costituita in giudizio tardivamente, sicchè è decaduta dalla potere di sollevare eccezioni non rilevabili di ufficio, quale quella di prescrizione.

Merito.



Tanto premesso, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (*cf. ex plurimis Cass. Civ. 13390/07*) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto.

Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purchè acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (*cf. Cass. Civ. N°4077 del 1996 e N° 3564 del 1995*).

Nelle fattispecie dedotta in lite, devono ritenersi provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati (*cf. risultanze del certificato cronologico del PRA veicolo di parte convenuta, della documentazione sanitaria in atti, della prova testimoniale, della espletata c.t.u. medico-legale*).

Il teste Gargiulo Fioravante, escusso all'udienza del 20.03.2015, premesso che il giorno dell'incidente, stava percorrendo via Pontone in Sant'Antonio Abate con direzione verso centro alla guida della sua autovettura, ha dichiarato di aver visto che una Nissan Micra di colore nero investiva un ragazzo che stava procedendo di corsa lungo il margine sinistro di via Pontone nel suo stesso senso di marcia; che la strada era priva di marciapiedi e l'investimento era dovuto al tentativo del conducente della Nissan Micra di evitare una buca stradale; aggiungendo: "...al momento dell'incidente l'attore indossava un abbigliamento catarifrangente...il [redacted] stava praticando footing dal lato opposto rispetto al senso di marcia percorso da me e dalla micra,,,l'autovettura Micra ha urtato da dietro il [redacted] con la parte anteriore sinistra lato guida".

Il teste D'Amora Pasquale, escusso all'udienza del 30.04.2014, ha reso dichiarazioni pienamente concordanti con quelle rese dal primo teste.

Il giudicante non ha motivo di dubitare della attendibilità dei testi escussi in giudizio che hanno reso dichiarazioni specifiche e circostanziate e di pieno riscontro tra loro e con la documentazione in atti (*cf. verbale di Pronto soccorso*).

Si rileva, infatti, che risulta ritualmente allegato in atti il verbale di accettazione n. 2552 del 28.04.2003 del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dal quale risulta il ricovero alle ore 23.55, di [redacted] Aniello, a seguito di incidente (*cf. allegato n. 34 produzione attorea*).

Sempre ex actis risulta che l'autovettura Nissa Micra tg. MN579865 è di proprietà del convenuto [redacted] Raffaele (*cf. allegato 14 produzione attorea, certificato cronologico del PRA*).

A ciò va aggiunto che il convenuto contumace [redacted] Raffaele non si è presentato a rendere il deferito interpello sicchè i fatti ivi articolati, in ordine alla dinamica del sinistro allegata in



citazione, possono dirsi ammessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., tenuto conto delle altre risultanze istruttorie innanzi indicate.

Alla luce delle risultanze documentali ed orali richiamate può dunque dirsi provata la legittimazione attiva e passiva delle parti in lite, nonché l'avvenuto verificarsi del sinistro secondo le circostanze spazio temporali e la dinamica descritta da parte attrice.

Venendo alle conseguenze giuridiche in punto di responsabilità di quanto accertato in fatto, si evidenzia in diritto che ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni prodotti a cose o a persone dalla circolazione, "*se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno*".

Sul punto la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere esclusa la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido e inatteso; occorre inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento (*Cass. sez.3 civ. sent. 3 luglio-30 settembre 2009 n.20949 e Cass. pente sez.IV 12 giugno 2007 n. 34111*).

Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dal [redacted], che ha anzi riconosciuto la sua responsabilità (*cf. allegato 15 produzione parte attrice*), né tantomeno sono emersi elementi per poter ritenere sussistente una condotta colposa dell'attore, che, invero, era intento a percorrere di corsa la strada in direzione di marcia opposta a quella dei veicoli, come prescritto dall'art. 190 cds, e con adeguato abbigliamento da jogging, come riferito da testi.

Ne discende che, alla luce di quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, dell'incidente per cui è lite devono rispondere in via esclusiva [redacted] Raffaele e la Groupama Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ciascuno per la qualità in atti ed in solido tra loro.

Passando alla individuazione delle varie voci di danno così come richieste dall'attore, nonché alla loro liquidazione, si evidenzia che l'istante ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale patito a seguito del sinistro.

Appare utile nella individuazione e liquidazione dei lamentati danni, procedere con ordine all'esame delle singole voci.



In ordine al danno biologico subito dal : a seguito del sinistro dedotto in lite occorre fare riferimento alle risultanze della c.t.u.

Dalla documentazione sanitaria versata in atti dall'attore e dall'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa Edvige Pizzella emerge che Aniello a seguito del sinistro dedotto in lite ha riportato la frattura della tibia e del perone gamba destra.

Quindi il c.t.u. ritenuta la connessione causale tra le lesioni riportate dal e la dinamica dell'incidente dedotto in lite, ha affermato che le lesioni subite hanno comportato all'attore: un periodo di invalidità temporanea di giorni 60 al 100%, giorni 85 di ITP mediamente al 50%; giorni 90 di ITP mediamente al 25%; nonché un danno biologico permanente stimato nella misura del 7,5 % (*cf. relazione depositata in data 10.10.2013*).

Il ctu ha precisato che i postumi invalidanti riportati dall'attore non incidono sull'integrità psicofisica del soggetto, né sulla vita di relazione, né sull'attività lavorativa specifica.

Il giudicante non ha motivo di discostarsi dalla valutazione espressa dal ctu sorretta da argomentazioni logiche e lineari e da specifica competenza tecnica.

Accertato il diritto di Aniello al risarcimento dei danni subiti per le lesioni patite a seguito del sinistro, (sia pure nella misura sopra determinata) va premesso che il giudicante, sulla scorta della sentenza n. 184/86 della Corte Costituzionale, ritiene che il danno alla salute (o danno biologico), in quanto consistente nell'alterazione peggiorativa dell'integrità psicofisica del soggetto, costituisca la componente prioritaria del danno alla persona. Lo stesso assorbe le voci elaborate in giurisprudenza - riflettenti la capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico - e va liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base, senza trascurare l'incidenza che la menomazione ha dispiegato sulle attività della vita quotidiana del danneggiato. Il danno alla salute va, pertanto, valutato e risarcito con criteri identici per tutti coloro che si trovano in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e simili, salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto (*cf. Cass. Civ. 31.05.2003, n.8827; Cass. Civ. 31.05.2003, n. 8828; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 19057 del 12/12/2003*).

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere



alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza (*cf. da ultimo Cass. 13.07.2011 n. 15373*).

Il sistema così ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità deve poi essere applicato in armonia con i valori monetari cogentemente prescritti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, che, attesa la entità del danno accertato, vincolano il procedimento liquidativo nel caso di specie.

Dispone, tuttavia, il secondo comma dell'art. 139 cod. ass. che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito."* Precisa, poi, il successivo terzo comma che *"l'ammontare del danno biologico liquidato [...] può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato."*

Dalla lettura delle norme ora citate emerge, dunque, con evidenza come i valori monetari espressi dal legislatore nelle tabelle puntualmente approvate dal Ministero dello Sviluppo economico non prendano in considerazione il complessivo pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla vittima, così come espresso, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, dalle Sezioni Unite del 2008, ma si limitino a valutare i soli aspetti relazionali e biologici della lesione sofferta, omettendo ogni stima in relazione ai residui profili riconosciuti giurisprudenzialmente quali componenti dell'omnicomprensivo danno alla salute costituzionalmente tutelato (art. 32 Cost.).

Le tabelle delle cd. micropermanenti non riconoscono, pertanto, alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, identifica una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite.

A tale limite strutturale della norma non può, altresì, porsi emendamento ricorrendo alla limitata personalizzazione prevista dal terzo comma dell'art. 139 del cod. ass., poiché significherebbe comprimere nella predetta personalizzazione non solo la valorizzazione delle componenti specifiche del caso concreto, ma anche quelle ripercussioni che costituiscono l'id quod plerumque accidit della lesione patita, in quanto afferenti ad altre componenti del danno.



Del pari è evidente che essendo l'integrale risarcimento del danno un corollario previsto dal principio di tutela del diritto costituzionale alla salute, spetta al Giudice interpretare la norma di legge in conformità ai principi espressi dalle Sezioni Unite. Per questo, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, deve ritenersi che laddove la sofferenza soggettiva non sia adeguatamente apprezzata con la sola applicazione dei valori monetari, essa debba trovare riconoscimento attraverso quell'ampia opera di personalizzazione del punto percentuale, che, nella prospettiva del Supremo Consesso, rappresenta un meccanismo di emersione di tutte le differenti componenti del pregiudizio non patrimoniale sofferto e non semplicemente un adeguamento del danno biologico -così come tradizionalmente definito- alle peculiarità del caso concreto.

Spetta dunque al Giudice procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale - personalizzazione, che si ribadisce, non deve essere confusa con quella prevista dal codice delle assicurazioni- al fine di liquidare, congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma complessiva che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima, che altrimenti non troverebbe tutela in violazione del disposto dell'art. 32 Cost (cfr *Tribunale Varese, 08.04.2010; cfr Tribunale Piacenza, 10.11.2010*).

Nella specie, quindi, trattandosi di lesioni cd. micro permanenti vanno applicati i criteri di liquidazione previsti dall'art. 139, co. 1°, lett. b), del D.L.vo n. 209/2005 e dall'ultimo Decreto del Ministero dello sviluppo economico del giugno 2015 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona.

Se è vero, infatti, che il sinistro è avvenuto anteriormente al predetto decreto legislativo, è comunque posteriore alla legge che ha introdotto il valore unico del punto di invalidità micropermanente su tutto il territorio nazionale, che va considerato che il criterio di liquidazione del danno biologico previsto dall'art. 5 l. n. 57 del 2001 (odierno art. 139 Codice Assicurazioni Private) costituisce un giusto parametro per la quantificazione equitativa del danno risarcibile anche con riferimento ai danni verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge predetta.

Pertanto appare iniquo ed irragionevole, in presenza di un criterio di liquidazione del danno alla persona finalmente stabilito dal legislatore, procedere alla quantificazione del danno risarcibile adottando -in ipotesi come nel caso in esame in cui emergano lesioni della medesima entità- criteri di liquidazione diversi, e, di conseguenza, determinare in sede giudiziale il ristoro in misura differente a seconda che il fatto generatore del pregiudizio all'integrità psico - fisica si sia verificato prima o dopo l'entrata in vigore della l. n. 57 del 2001 (cfr. *Tribunale Nola, sez. II 29/04/2010; Tribunale Reggio Emilia, sentenza 19 aprile 2001 e Tribunale Milano, 20 settembre 2001, massime edite su Juris Data*).



Circa il "quantum", può dunque riconoscersi a [redacted] Aniello per danni in oggetto la somma di euro 5.786,26 di cui euro 2.777,40 per inabilità temporanea parziale al 100% (giorni 60 x 46,20); euro 1.967,33 per l'inabilità temporanea parziale al 50% (giorni 85 x euro 32,34 pari al 70% di euro 45,70), e quella di euro 1.041,53 per inabilità temporanea parziale al 25% (giorni 90 per euro 11,55 pari al 25% di euro 45,70).

Inoltre, il danno biologico - pari a 7,5 punti percentuali - alla stregua della tabella allegata al predetto decreto ministeriale, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro pari ad anni 31- va liquidato nella misura di euro € 10.688,52 (media tra un danno del 7 % euro 9.445,67 8 e un danno dell'8 %, pari ad euro 11.931,37).

Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi, ad una somma totale di euro 16.474,68 (*euro 5.786,26 per invalidità temporanea + euro 10.688,52 per invalidità permanente*).

Deve inoltre riconoscersi in favore dell'attore, sempre a titolo di danno non patrimoniale, la sofferenza morale patita, liquidabile con un incremento del danno biologico effettuabile anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente, se non altro perché, all'epoca dell'emanazione della norma, era pacifica l'autonoma risarcibilità del danno morale.

Sulla base di tutto quanto sopra, stimasi quindi equo liquidare in favore del [redacted] per danno morale patito, tenuto conto della entità delle lesioni riportate, della durata del periodo di convalescenza e di cura, un ulteriore importo ottenuto aumentando del 33% quello riconosciuto a titolo di danno biologico (pari ad euro 5.905,29).

In definitiva stimasi equo valutare in complessivi euro 22.379,97 il danno non patrimoniale, già comprensivo della sofferenza morale patito dall'attore.

Nell'ipotesi in oggetto, oltre al danno biologico, (comprensivo del danno psichico, del danno estetico ed alla vita di relazione) ed al danno morale, inteso come patema d'animo transeunte legato all'evento lesivo, non si ravvisano sulla base delle risultanze istruttorie, ulteriori voci di danno non patrimoniale (id est danno esistenziale), tali da incidere ulteriormente, per la particolare condizione soggettiva del danneggiato, sulle sue abitudini di vita (*cf. sul punto anche la relazione medica della dott.ssa Pizzella*).

A titolo di danno patrimoniale vanno poi risarcite le spese sostenute dall'attore per le cure cui si è sottoposto a seguito del sinistro ed ammontanti ad euro 522,26 (*cf. documentazione allegata alla produzione di parte attrice*).



Va poi esaminato il danno patrimoniale da perdita subita e da lucro cessante richiesti dall'attore che in citazione ha allegato che il sinistro oggetto di lite ha inciso negativamente sulla sua capacità di produrre reddito, essendo egli all'epoca socio al 50% di una società di persone avente per oggetto sociale l'attività commissionaria ortofrutticola all'ingrosso e al dettaglio.

In merito si ricorda che in tema di risarcimento danni a seguito di sinistro, non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, atteso che tale danno deriva solo da una lesione che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte (*cf. Cassazione civile, sez. III, 19/07/2012, n. 12463*).

Detta prova manca in atti perché alcuna incapacità lavorativa specifica tale da dar luogo ad riduzione della capacità di guadagno, è residuata all'attore, né le lesioni riportate sono di entità tale da poter inferire la predetta prova in via presuntiva (*cf. Cassazione civile, sez. III, 11/06/2014, n. 13245, in applicazione del principio che precede la Suprema corte ha confermato la pronuncia del giudice di appello che aveva escluso che i postumi residuati a carico del danneggiato a seguito di sinistro stradale - dolore nei gradi estremi della articolazione tibio-tarsica, dolori emicranici destinati ad affievolirsi nel tempo, dolore alla digitopressione in corrispondenza con la limitazione della flessione-estensione del polso sinistro - potessero incidere sulla sua attività lavorativa di odontoiatra, da svolgersi nell'ambito ristretto di uno studio e da parte di soggetto che neppure aveva allegato di adoperare la mano sinistra per le normali manovre odontostomatologiche*).

Il ha allegato che la società per la quale lavorava e di cui era socio ha dovuto assumere un dipendente per sostituirlo nel periodo di convalescenza e che anche al rientro al lavoro non era più in grado di lavorare come prima, con conseguente calo di reddito della società.

Ciò posto in primis si evidenzia che vi è difetto di legittimazione attiva dell'attore in ordine al richiesto danno patrimoniale connesso all'asserito calo di reddito della società di persone di cui l'attore era socio ed ai maggiori costi dalla stessa sostenuti a seguito della sua assenza dal lavoro.

Il predetto danno, ove provato, ricadrebbe comunque nella sfera patrimoniale di altro soggetto, autonomo e distinto dall'attore, quale è la società di persone di cui era socio al momento del sinistro.



Né vi sono elementi in atti per affermare che nell'anno 2003 il _____, quale imprenditore individuale, ha percepito un reddito inferiore a quello che avrebbe potuto percepire a causa dell'incidente in cui è rimasto coinvolto, essendo insufficienti a tale scopo le dichiarazioni di reddito prodotte in atti.

Dalla raccolta prova testimoniale è soltanto emerso che l'attore per le lesioni riportate si è dovuto assentare per molto tempo da lavoro ed al suo posto sono subentrate altre persone in aiuto al fratello e socio (cfr *dichiarazioni rese dal teste Martinelli Francesco – udienza del 30.04.2014*).

Nulla può dunque riconoscersi all'attore a titolo di danno patrimoniale, oltre a quanto già riconosciuto per le spese mediche sostenute.

In definitiva all'attore può riconoscersi un complessivo importo risarcitorio pari ad euro 22.902,23 (*danno non patrimoniale + danno patrimoniale per spese mediche*).

Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (*Cass., 10-3-2000, n. 2796*). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (*Cass. 27 marzo 1997 n. 2745*).

La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è quella risultante dalla devalutazione di € 22.902,23 al momento dell'incidente (28.04.2003). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 28.04.2003 all'attualità.

Spese di lite e stragiudiziali

In tema di risarcimento del danno causato da sinistri stradali, le spese legali stragiudiziali sostenute dalla vittima costituiscono un danno risarcibile solo a condizione che siano state necessarie o utili, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.



Ciò chiarito, si osserva che la Suprema Corte ha innanzitutto da tempo affermato che *"in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con L. n. 990 del 1969, e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente de danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali"* (Cass. n. 2775 del 2006).

Si è, altresì, specificato che *"le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purchè siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione"* (Cass. n. 14594 del 2005).

Nella fattispecie si terrà conto nella liquidazione delle spese di lite anche di quelle sostenute dall'attore nella fase stragiudiziale, per consulenza di tecnica di parte (documentate in atti), e per la fase di studio della controversia (*cfr Cassazione civile, sez. III, 17/05/1991, n. 5579*), non risultando in atti voci di spesa particolari ed ulteriori da riconoscere quale danno emergente all'attore.

Le spese di lite, seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, in applicazione del D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento da euro 5.200.00 ad euro 26.000,00) con attribuzione al difensore antistatario; si evidenzia che nella liquidazione in oggetto sono altresì ricomprese le spese relative all'assistenza legale nella fase precedente l'instaurazione della lite, nonché quelle concernenti la consulenza tecnica di parte avendo l'attore documentato il relativo esborso (*vedi sul punto, parcella n 91 del 16.02.2006 di euro 118,78 per consulenza medica di parte, cfr Cass. 2006/2605 e Cass. 2003/4357*).

Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto in corso di causa si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:



- accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dall'autovettura Nissan Micra tg. MN579865 di proprietà di Raffaele e per l'effetto:

- in accoglimento della domanda risarcitoria spiegata dall'attore condanna Raffaele e la Groupama Ass.ni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, al pagamento in favore di Aniello della somma di euro € 22.902,23 oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (28.04.2003), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 28.04.2003 all'attualità.

Sulla somma così ottenuta sono dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;

- condanna Somma Raffaele e la Groupama Ass.ni s.p.a in persona del legale rappresentante p.t. in solido tra loro, al pagamento in favore di Aniello delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 per competenze ed euro 700,00 per spese (ivi compresi gli esborsi della fase stragiudiziale) oltre accessori, come per legge, con attribuzione al difensore per dichiaratone anticipo;

Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.

Torre Annunziata, 05.01.2016

IL GIUDICE

dott.ssa Maria Rosaria Barbato

